



Roma, 22 novembre 2000

CIRCOLARE N.146/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ADR - CONSULENTE PER LA SICUREZZA - CIRCOLARE MIN.TRASPORTI A26 DEL 14.11.2000.

Com'è noto il decreto legislativo n.40/2000, recependo la direttiva 96/35/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

L'obbligo di nominare il consulente sussiste per le imprese che "...effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".

Il campo di applicazione della legge non è ancora ben definito, in particolare con riguardo a quelle imprese che terziarizzano l'attività, essendo la materia ancora in discussione presso la Commissione Europea. Per le vie brevi lo stesso Ministero sembra comunque orientato a escludere dall'obbligo del consulente le imprese di pura spedizione.

Si rammenta che sono state espressamente esentate dalla disciplina le imprese che effettuano trasporti ADR in quantitativi limitati (articolo 3 comma 6 lettera a D.Lgvo n.40/2000), ovvero in maniera occasionale ed esclusivamente in ambito nazionale (D.M. 4.7.2000).

Con riferimento agli esami di abilitazione a consulente, si rammenta che i titolari dei certificati provvisori devono presentare la domanda di ammissione entro il 17 marzo 2001. Sul sito Internet del Ministero sono disponibili i questionari con le domande che saranno oggetto d'esame (WWW.Trasportinavigazione.it).

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.101 e 49/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre

MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 14 novembre 2000

prot. 2245/4915/10

U. di G. MOT n. A 26

OMISSIS INDIRIZZI

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
D.M. 6 giugno 2000, n.82T e D.M.4 luglio 2000, n.90T, attuativi
Decreto Legislativo 4.2.2000, n.40.
Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

Come è noto, con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Con circolare n. A09 del 06 Marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente .

Con Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 -pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2000- sono state emanate norme attuative del D.L.vo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con Decreto Dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 -pubblicato sulla G.U. n. 170 del 27.07.2000- è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 40/2000.

Con circolare n.A21 del 07/07/2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti .

Con Decreto Interministeriale 27.09.2000, - pubblicato sulla G.U. 18/10/2000 n.244 - sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del D.L.vo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 07/07/2000 che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in neretto.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. Domanda d'esame.

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal Decreto del Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli Uffici Provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.

I candidati presenteranno domanda presso uno degli Uffici Provinciali sede di commissione, utilizzando il facsimile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato D.M. n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti, i cui importi, fissati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica del 27/09/2000, vengono riepilogati nella tabella seguente :

Diritti che i candidati agli esami di consulente per trasporto di merci pericolose debbono versare .		
Tariffa	Importo	Tipo di operazione
A1	£. 240.000 Euro 123,95	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato.
A 2	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
A 3	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
A 4	£. 10.000 Euro 5,16	Diritto per il rilascio del certificato.

I versamenti, sono effettuati presso la Banca D'Italia sul capitolo n. 3563 art. 6 intestato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri con la seguente causale :” Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose “. La quietanza dell'avvenuto pagamento è allegata in originale alla domanda di esame .

In alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale: “Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Dipartimento Trasporti Terrestri cap. n. 3563 art.6 Titolo II categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose“, utilizzando i bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento .

La domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo di £ 20.000 La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il rilascio del certificato) .Al fine di semplificare le procedure è possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato ; in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione del versamento di £ 40.000 (£ 20.000 per la domanda d'esame e £ 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n.4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli Uffici Provinciali) e la quietanza della tariffa A4.

Si precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.

Nel caso in cui non superasse l'esame, il candidato può presentarsi alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se tale diritto è stato versato all'atto della prima richiesta.

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (D.L.vo n. 429/95 per le province di Trento e Bolzano e D.P.R. 06.08.1981, n. 485 per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il Presidente della commissione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante

lettera raccomandata A.R., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame.

3. Svolgimento dell'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato I al D.M. 82T.

Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che ritengono più opportuno, e devono consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova.

I questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito www.Trasportinavigazione.it.

4. Rilascio dei certificati.

I certificati vengono rilasciati dall'Ufficio Provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della Direttiva 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale" aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 07/03/200, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la Direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale".

6. Esenzioni.

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000. .

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7. Incidenti.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. Abrogazioni

La circolare n.21 del 07/07/2000 è abrogata

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame .

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO I

Definizione di "incidente"

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterion 1.

Danni a persone o cose.

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

Criterion 2.

Perdite di materie pericolose.

È da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoriuscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

Criterion 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO II

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

(Di cui al D.D. 23.06.2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d'Aosta)

Sede: Torino - Corso Belgio 158 – Tel. 011.8980933

COMMISSIONE n.2 – (Lombardia)

Sede: Milano – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)

Sede: Venezia – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)

Sede: Trieste – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)

Sede: Genova – Corso Sardegna 36/1d – Tel. 010.51631

COMMISSIONE n. 6 – (Emilia Romagna)

Sede: Bologna – Zona Roveri – Via dell'Industria 13 – Tel. 051.6018711

COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)

Sede: Firenze – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell'Osmannoro –

Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

COMMISSIONE n. 8 – (Marche)

Sede: Ancona – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)

Sede: Roma – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)

Sede: Pescara – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

COMMISSIONE n. 11 – (Campania)

Sede: Napoli – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)

Sede: Bari – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)

Sede: Potenza – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)

Sede: Cagliari – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale

Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.

G.U. N.170 DEL 22.07.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 luglio 2000

Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 4 luglio 2000

Il Ministro: Bersani